

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1801 del 21/04/2020
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art.3 DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE di DITTA DOUGLAS CHERO S.p.a. Attività: progettazione e realizzazione di valvole forgiate di vario tipo per l'industria SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO LOC. PREDAGLIE.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1834 del 20/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventuno APRILE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE – DITTA DOUGLAS CHERO S.P.A.

ATTIVITÀ: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI VALVOLE FORGIATE DI VARIO TIPO PER L'INDUSTRIA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO LOC. PREDAGLIE.

### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 , attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

#### Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 6539 del 13/12/2018 con la quale è stata adottata l'A.U.A. per effetto di istanza di modifica sostanziale della Ditta DOUGLAS CHERO S.P.A. per l'attività di progettazione e realizzazione di valvole forgiate di vario tipo per l'industria svolta presso lo stabilimento (capannoni 1, 2, 3 e 4) sito in Comune Carpaneto P.no - Loc. Predaglie. L'AUA è stata rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento n. 17541 del 20/12/2018. L'AUA comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico,

**Vista:**

- ✓ la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA vigente trasmessa dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con nota prot. Arpae n. 9612 del 22.1.2020;
- ✓ la nota n. 23357 del 31/01/2020 con cui il SAC di Arpae ha richiesto documentazione integrativa;
- ✓ la documentazione integrativa acquisita ai prott. nn. 26752 e 26754 del 19/02/2020, n. 42211 del 17.3.2020 e n. 42347 del 18/3/2020 di Arpae;

**Rilevato che:**

- con nota prot. Arpae n. 7893 del 16.5.2018 il gestore comunicava la disattivazione degli impianti generanti le emissioni E4(CP1), E5(CP1), E6(CP1), E7(CP1), E7BIS(CP1), E13(CP1) riservandosi la facoltà di inviare tempestivamente comunicazioni prima di ulteriori modifiche o riattivazione degli stessi. In merito a tale aspetto, viene precisato che gli impianti sono ancora fisicamente esistenti e che risulta antieconomico smantellare le strutture esistenti e che, finché il gestore non reputerà di dismetterli definitivamente, anche in base ai dati relativi al mercato globale, tali impianti rimarranno presenti ma temporaneamente dismessi. Con la medesima nota del 15.5.2018 era comunicata anche la disattivazione di E11(CP1), rispetto alla quale viene precisato che l'attività di lavaggio non è più svolta nello stabilimento e, quindi, l'impianto è stato venduto, pur rimanendo presente il punto di emissione che, quindi, rimane temporaneamente dismesso, in attesa di dismissione definitiva sempre in funzione del mercato globale;
- viene previsto lo spostamento dall'unità 4 all'unità 1 degli impianti generanti le emissioni E5 (CP4) che sarà ridenominata E21 (CP1) ed E8 (CP4) che sarà ridenominata E22 (CP1);
- viene prevista la dismissione dell'unità 3 e la verniciatura sarà svolta solo nelle unità 1 e 4;
- con nota del 6.12.2018 (prot. Arpae n. 3826 del 10.1.2019) la ditta comunicava la messa in esercizio ed a regime di tutte le emissioni nuove e/o modificate con D.D. n. 6539 del 13.12.2018, e con nota del 21.3.2019 (prot. 47333 Arpae n. del 25.3.2019) provvedeva a trasmettere l'esito dei monitoraggi di messa a regime previsti per E1 (CP1), E19 (CP1), E20 (CP1), E9 (CP4), E3 (CP2) ed E5 (CP2);
- per un mero errore materiale nell'AUA vigente sono stati fissati limiti di emissione per E15(CP1) che, essendo un'emissione derivante da un impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ex art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 non è soggetto ad autorizzazione;

**Considerato che:**

- con nota prot. n. 44888 del 23/2020 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di Arpae in merito alla “modifica non sostanziale” di che trattasi;
- il Servizio Territoriale dell’Arpae in riscontro alla richiesta suddetta, con nota prot. n. 54767 del 1.4.2020 ha trasmesso la “Relazione tecnica” esprimendo parere favorevole rispetto alla modifica non sostanziale comunicata dalla ditta indicando i limiti e le prescrizioni del caso;
- con nota prot. n. 44886 del 23/03/2020 è stato richiesto al Comune il parere di cui all’art. 269 c.3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera per la “modifica non sostanziale” di che trattasi;
- con nota n. 3721 del 14/04/2020 il comune di Carpaneto P.no acquisita al prot. Arpae n. 54767 di pari data attestava la compatibilità urbanistica dell’attività di progettazione e produzione valvole forgiate e, per quanto di competenza, nulla osta alla modifica non sostanziale all’A.U.A. di che trattasi;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”;
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche*”;
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante “*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.*”;
- D. P. R. n. 160/2010 “*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*”;
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risana-mento della Qualità dell’Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

**RITENUTO**, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il l’aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

#### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

- di modificare, aggiornandola ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l’Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. del 29/08/2014 a seguito di modifica

non sostanziale dello stabilimento, per l'attività di progettazione e produzione di valvole svolta dalla ditta DOUGLAS CHERO S.P.A. (C.FISC. 09358430156) presso lo stabilimento (capannoni 1, 2 e 4) sito in Comune Carpaneto P.no - Loc. Predaglie, sostituendo il punto 2. del dispositivo con il seguente:

2. di stabilire, per le **emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

### **CAPANNONE 1**

#### **EMISSIONE N. E1 (CP1) ASPIRAZIONE VASCHE**

Portata massima	20000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima settimanale	3	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Fosfati (espressi come PO <sub>4</sub> )	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti inorganici del fluoro (espressi come HF)	2	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	2	mg/Nm <sup>3</sup>
Acido nitrico (HNO <sub>3</sub> )	5	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E3 (CP1) GENERATORE DI CALORE A METANO P= 38,8 KWT– SCARSAMENTE RILEVANTE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/06 E SMI**

#### **EMISSIONE N. E4 (CP1) IMPIANTO DI LAVAGGIO**

Portata massima	4000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	7	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Fosfati (espressi come PO <sub>4</sub> )	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E5 (CP1) GENERATORE DI CALORE A METANO P= 189 KWT – SCARSAMENTE RILEVANTE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/06 E SMI**

#### **EMISSIONE N. E6 (CP1) ASPIRAZIONE LAVAGGIO**

Portata massima	2100	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	7	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Fosfati (espressi come PO <sub>4</sub> )	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E7 (CP1) RICAMBIO ARIA**

Portata massima	1500	Nm <sup>3</sup> /h
-----------------	------	--------------------

Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Fosfati (espressi come PO <sub>4</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	5 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E7B (CP1) GENERATORE DI CALORE A METANO P= 189 KWT – SCARSAMENTE RILEVANTE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/06 E SMI**

**EMISSIONE N. E8 (CP1) IMPIANTO DI VERNICIATURA**

Portata massima	1450 Nm <sup>3</sup> /h
	0
Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti Organici Volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E9 (CP1) IMPIANTO DI APPASSIMENTO/ESSICCAZIONE**

Portata massima	5500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti Organici Volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E10 (CP1) GRANIGLIATRICE**

Portata massima	2500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E11 (CP1) LAVAGGIO PARTI METALLICHE**

Durata massima giornaliera	3 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8,5 m

**EMISSIONE N. E13 (CP1) GENERATORE DI CALORE A METANO P= 246 KWT – SCARSAMENTE RILEVANTE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/06 E SMI**

**EMISSIONE N. E14 (CP1) GENERATORE DI CALORE A METANO P= 38,8 KWT – SCARSAMENTE RILEVANTE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/06 E SMI**

**EMISSIONE N. E15 (CP1) GENERATORE DI CALORE A METANO P= 38,8 KWT – SCARSAMENTE RILEVANTE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/06 E SMI**

**EMISSIONE N. E16 (CP1) GRANIGLIATRICE**

Portata massima	5000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	1 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolato	10 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E17 (CP1) MOLATURA**

Portata massima	4500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolato	10 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E18 (CP1) LAVAPEZZI**

Durata massima giornaliera	1 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Sostanze alcaline	5 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E19 (CP1) GRANIGLIATURA**

Portata massima	1500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolato	10 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E20 (CP1) CALDAIA TRADIZIONALE – IMPIANTO TERMICO CIVILE**

Portata massima	2400 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	11 h/g
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolato	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E21 (CP1) SALDATURA (2 BANCHI DI SALDATURA E 1 ROBOT DI SALDATURA)**

Portata massima	4500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolato	10 mg/

Monossido di carbonio	5	Nm <sup>3</sup> mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	10	mg/ Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E22 (CP1) FORNO TRATTAMENTO TERMICO METALLI**

Portata massima	500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima settimanale	1	h/gg
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9	M

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	250	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **CAPANNONE 2**

#### **EMISSIONE N. E1 (CP2) CALDAIA TRADIZIONALE – IMPIANTO TERMICO CIVILE**

Portata massima	325	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	11	h/g
Altezza minima	3	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E2 (CP2) CALDAIA TRADIZIONALE – IMPIANTO TERMICO CIVILE**

Portata massima	745	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	11	h/g
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E3 (CP2) IMPIANTO ASPIRAZIONE N. 29 POSTAZIONI DI LAVORO CONNESSE A MACCHINE UTENSILI E N. 1 POSTAZIONE SALDATURA**

Portata massima	50000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	15	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	8	m



CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI  
INQUINANTI:

Materiale particolare 10 mg/Nm<sup>3</sup>

Di cui

Nebbia di oli 5 mg/Nm<sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E4 (CP2) LAVAGGIO PEZZI CON ACQUA CALDA**

Durata massima giornaliera 1 h/g

Durata massima annua 250 gg/anno

Altezza minima 8,5 m

**EMISSIONE N. E5 (CP2) BANCO DI MOLATURA**

Portata massima 3400 Nm<sup>3</sup>/h

Durata massima giornaliera 2 h/g

Durata massima annua 250 gg/anno

Altezza minima 8,5 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI  
INQUINANTI:

Materiale particolare 10 mg/Nm<sup>3</sup>

**CAPANNONE 4**

**EMISSIONE N. E1 (CP4) CABINA DI VERNICIATURA**

Portata massima 8000 Nm<sup>3</sup>/h

Durata massima giornaliera 6 h/g

Durata massima annua 230 gg/anno

Altezza minima 9 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare 3 mg/Nm<sup>3</sup>

Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm<sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E2 (CP4) VERNICIATURA SU GRIGLIATI**

Portata massima 3000 Nm<sup>3</sup>/h  
0

Durata massima giornaliera 6 h/g

Durata massima annua 230 gg/anno

Altezza minima 9 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare 3 mg/Nm<sup>3</sup>

Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm<sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E3 (CP4) VERNICIATURA SU GRIGLIATI**

Portata massima 3000 Nm<sup>3</sup>/h  
0

Durata massima giornaliera 6 h/g

Durata massima annua 230 gg/anno

Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	3	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E4 (CP4) GRANIGLIATURA**

Portata massima	4500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/ Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E6 (CP4) GRANIGLIATURA**

Portata massima	1600	Nm <sup>3</sup> /h
	0	
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/ Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E7 (CP4) MOLATURA**

Portata massima	3200	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/ Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E9 (CP4) CALDAIA TRADIZIONALE – IMPIANTO TERMICO CIVILE**

Portata massima	4800	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	11	h/g
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E1 (CP1), E22 (CP1), E2 (CP2) il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni stante l'utilizzo, come combustibile, di gas di rete (cd. Metano);

- b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per il materiale particellare e per gli ossidi di zolfo per E20 (CP1), E9 (CP4) il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni stante l'utilizzo, come combustibile, di gas metano;
- c) la riattivazione degli impianti generanti le emissioni E4(CP1), E5(CP1), E6(CP1), E7(CP1), E7BIS(CP1), E13(CP1) e l'installazione e la riattivazione dell'impianto generante E11(CP1) è subordinata a preventiva comunicazione da inviare ad Arpa di Piacenza;
- d) per quanto concerne il banco di molatura generante l'emissione E5(CP2), ai fini di un'efficace funzionamento del dispositivo adottato, i pezzi soggetti alle lavorazioni devono avere dimensioni tali da essere contenuti all'interno dello spazio delimitato dalle pareti aspiranti del dispositivo e/o coerentemente posizionati all'interno del piano di lavoro del presidio;
- e) stante i bassi consumi previsti per l'impianto a ciclo chiuso generante l'emissione E18 (CP1), dichiarati pari a 300 kg/anno, il gestore può non effettuare monitoraggi miranti alla verifica del rispetto dei limiti imposti per tale emissione;
- f) i camini di emissione autorizzati devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- g) per la verifica dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
  - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
  - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
  - UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
  - UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili** espressi come Ctot;
  - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
  - Metodo NIOSH 7401 per la determinazione delle **sostanze alcaline**;
  - UNI EN 13284-1 + analisi UNICHIM 759 per la determinazione delle **nebbie di oli**;
  - ISTISAN 98/2, NIOSH 7908 o campionamento su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua e analisi spettrofotometrica con IRSA 4110 per la determinazione dei **fosfati**;
- h) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- i) non deve essere superato un consumo annuo di solvente sgrassante (che genera l'emissione E11 collocata nel capannone CP1) pari a 200 kg/anno;
- j) le ore di funzionamento dell'emissione E11 (CP1), i consumi mensili del prodotto impiegato, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati con frequenza almeno mensile su appositi registri, con pagine bollate a cura dell'Arpa di Piacenza e

firmate dal gestore dello stabilimento, tenuti a disposizione dei competenti organi di controllo;

- k) il gestore deve utilizzare esclusivamente prodotti vernicianti pronti all'uso con un contenuto di residuo secco non inferiore al 60% in peso;
- l) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti pari a 105 kg/giorno. Il consumo medio giornaliero va calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al seguente punto m);
- m) le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento ed essiccazione, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, distinti per capannone, nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su appositi registri, con pagine bollate a cura dell'Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuti a disposizione dei competenti organi di controllo;
- n) le operazioni di verniciatura, appassimento ed essiccazione devono essere svolte negli appositi impianti, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particolato;
- o) devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- p) i monitoraggi da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1 (CP1), E4 (CP1), E6 (CP1), E7 (CP1), E8 (CP1), E9 (CP1), E10 (CP1), E16 (CP1), E17 (CP1), E19 (CP1), E20 (CP1), E21 (CP1), E3(CP2), E5(CP2), E1 (CP4), E2 (CP4), E3 (CP4), E4 (CP4), E6 (CP4), E7 (CP4) ed E9 (CP4) devono avere una **frequenza almeno annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- q) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- r) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- s) devono essere rispettati i seguenti ulteriori limiti:
  - limite emissione annua di COV associato alla attività rientrante nell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06: **8200 Kg/a**;
  - limite emissione diffusa: **25% dell'input di solvente**;
- t) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere trasmessa ad Arpae di Piacenza:
  - l'opportuna documentazione (comprendente una relazione sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura ed essiccazione), relativa all'anno precedente, per dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati;

in particolare nell'elenco dei consumi di materie prime ai singoli prodotti dovrà essere aggiunto il codice identificativo usato per le rispettive schede di sicurezza;

- il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato 3 alla parte V del D.Lgs. 152/06, comprendente i giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, i quantitativi di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati comprensivi di quelli impiegati per l'attività di pulizia delle superfici, suddivisi per tipologia, sulla quantità di rifiuti smaltiti, nonché sulle quantità di sostanze organiche volatili emesse complessivamente nell'anno precedente;

#### **Dà atto che**

- resta fermo quanto stabilito dalla D.D. n. 6539 del 13/12/2018 e non espressamente modificato con il presente atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- il provvedimento conclusivo di aggiornamento dell'AUA verrà rilasciato dal SUAP competente sulla base del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato.

#### **Si rende noto che:**

- ✓ la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ✓ il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ✓ ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- ✓ il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.a Adalgisa Torselli

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**